CORPO REALE

DI ARTIGLIERIA

BATTAGLIONE DEL TRENO

REGOLA E STATUTO PEL MONTE VEDOVILE DEL SUDDETTO CORPO DA FRUIRNE LE FAMIGLIE DEI DEFUNTI, GIUSTA QUANTO NEL PRESENTE SI ADDITA.

Stabilito in Giugno del 1855.

NAPOLI
STAMPERIA DI A. MICCIONE
Piazza Tribunali n. 106.
1855.
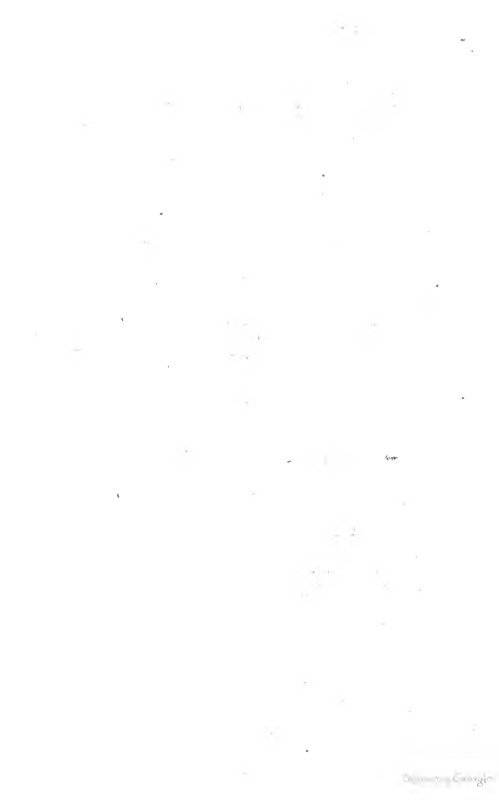
Il Monte suddetto verrà formato col rilascio di una quota mensuale da tutti i signori Uffiziali, ed Aiutanti del suddetto Battaglione esclusivamente, formandosene un Fondo di Cassa, e questo amministrato da una Ginnta composta da Uffiziali, ed Aiutanti promiscuamente come quì appresso si legge :

Composizione della Giunta Amministrativa.

1. Maggiore — Presidente.
1. Capitano — Vice-Presidente.
1. 1.mo Tenente — }
1. 2.do Tenente — } Membri { e tra questi da prescie-gliersi uno, da assumere le funzioni di Segretario, Cassiere, e pagatore,
1. Alfiere — }
1. Aiutante — }

che verrà nominato dalla Giunta suddetta, e stabilito con ordine del signor Comandante il Corpo.

Nelle assenze del Presidente, il Vice-Presidente ne farà le veci, e nelle assenze di uno dei membri, verrà supplito a domanda del Presidente da altro individuo di egual grado, se vi esiste alla Capitale, o da altro in prossimita di grado del supplito, il quale verrà nominato, e destinato con ordine del giorno del signor Comandante il Battaglione.

Le funzioni della Giunta così composta, avrà la durata di un anno, nel corso del quale, il Segretario-Cassiere pagatore dovrà essere sempre lo stesso, non potendo per qualunque siasi causa essere surrogato da altro, come lo possono gli altri membri, e ciò a causa, che al termine delle sue funzioni dovrà dare consegna tanto della cassa, che dei registri inerenti alla sua gestione al compiuto corrente.

Semprecchè il bisogno lo richiede, la Giunta Amministrativa testè citata, terminato l'anno di sua gestione, potrà essere riconfermato per un altro anno, e così progredire pel tratto successivo: nel solo caso però, di assoluta deficienza dei componenti, per poter supplire quelli che terminata la loro gestione di un anno, e per non aggravare di servizio quelli che non sarebbero nominati. Si forma la composizione promiscua della Giunta, acciò facile possa riuscire sempre la composizione anzidetta; e la durata di un anno è per la veduta, che tutti possano essere a conoscenza delle operazioni amministrative, e per poter gareggiare di nobile emulazione tendente al proficuo aumento del fondo di Cassa ed al ben essere della stessa.

Il Quartier Mastro del Corpo incasserà il mensile rilascio dei signori godenti, e con uno stato doppio, di cui terrà registro, verserà immediatamente alla Giunta la somma montante, acciò questa possa farne l' uso che a sua assoluta responsabilità viene addebitato.

Allorchè in Csssa vi esiste la somma da poter acquistare una piccola rendita sul debito pubblico consolidato immediatamente lo deve eseguire, non dovendo rimanere accumulato, ed ammortizato numerario, il quale sarebbe infruttuoso, e nocivo mentre convenevolmente impiegato può recare beneficio al generale fondo di cassa che si cerca formare pel bene delle famiglie dei godenti defunti, ed evitare così (lontano sia) *un deficit* per mancanza di fondo sufficiente al soddisfo delle pensioni.

Il fondo sopradescritto verrà formato dal rilascio mensile individuale, giusto quando sopra è detto, ed a seconda dello stato contenuto nell'articolo 16 deleggendosi il godimento della pensione, e sovvenzione da darsi nell'atto della disgrazia, che per comun fatto possa avvenire, dalla Tabella contenuta negli articoli 17 e 18.

Regole — per potersi accordare il godimento della pensione, e che la Giunta osserverà scrupolosamente l' osservanza, rimanendo a sua responsabilità qualunque omissione, potendosi ciò avverare con ricorso al comune Superiore, il quale sarà facoltato di nominare una Giunta estraordinaria per la verifica, e trovato vero l' esposto, colla sua autorità, potra obligare l' inadempimento

al versamento, quale ricorso potrà essere ancora prodotto di officio da una dei membri della Giunta stessa.

Articolo 1. La vedova per essere ammessa al godimente della sovvenzione pel lutto, nonchè della pensione, deve avanzar dimanda al signor Generale Ispettore dell' Arma ed in caso che la fede di matrimonio non fosse stato preventivamente presentata alla Giunta com'è prescritto dalle presenti regole, la dovrà essere diunita alla supplica summentovata, e la Giunta verificando dai registri, che il defunto, cui appartiene, era al godimento, con aver pagato fino all' ultimo mese; con deliberazione calendata in apposito registro, metterà in dritto la vedova della pensione che gli compete, calcolandole il dritto di acquistarsi dal 1.° del mese immediato all' accaduta dissavventura, e non mai tenersi conto dei giorni dispari che compiono il primo, a qual'effetto, e per l'altra considerazione del lutto se gli da la prima sovvenzione.

Articolo 2. Ad oggetto di verificarsi in modo invariabile siffatto dritto, la Giunta nominata per rimpiazzare quella che esce di gestione, con le notizie che dalla medesima attingerà, calenderà il Ruolo dei godenti, escludendone i trapassati, o quelli che per qualunque siasi causa, avessero cessato di contribuire la tangente mensuale, e così regolare le venienti operazioni; e questo periodicamente in ogni anno non vi fossero equivoci, i quali giammai saranno ammissibili, e come sopra è detto, qualunque possa essere il male operato, i

componenti la ridetta Giunta saranno tenuti sui propri averi al rimborso.

Articolo 3. Il godimendo della sovvenzione descritta, e pensione mensuale, resta esteso, in mancanza della vedova, ai figli eredi del defunto godente, cioè; i maschi fino all' età di anni diciotto compiti, e le donne fino a che conservano lo stato nubile, e la vedova quello vedovile, dovendosi contestare tale condizione, che ripeterà mensilmente a stretta responsabilità, la Giunta di Amministrazione.

Articolo 4. Tale contesto per abilitazione della disgraziata famiglia, potrà tenersi ammissibile con un certificato del Parroco, alla cui cura e tenimento è locata la famiglia suddetta, vistato e contestato dallo Eletto Municipale; o da attestato di tre Uffiziali del Corpo, e Reverendo Padre Cappellano, non potendo essere nel numero di questi alcuno, che già trovasi Membro della Giunta Amministrativa del Monte i quali tutti hanno il sagro obbligo di essere fiscali per la buona amministrazione.

Articolo 5. Resta stabilito, ed a stretta responsabilità della Giunta Amministrativa non corrispondere, nè dar dritto alla pensione mensuale, e sovvensione ai figli del defunto, cioè ai maschi fino all' età di anni 18 compiti, come sopra è detto, ed anche di età minore, quantevolte fossero ammessi come figli di Truppa, Soldati, o in qualunque altro impiego del quale ne potessero percepire una tangente eguale alla pensione da percepire dal Monte, ed ancora se fossero in uno

dei Collegi , o scuole Milithri ; e ciò s' intende anche, se principiati a godere della pensione, restando parimente a respensabilità della Giunta, che al primo del mese vegnente a tale circostanza deve fargli cessare tale godimento.

Articolo 6. Tale misura sarà applicabile anche per le donne, bene inteso però, che gli si dovrà proseguire il pagamento della pensione, quantevolte fossero rinchiuse in qualche Conservatorio , nel quale sia di assoluta necessità ricevere il soccorso mensuale , tenendosi sempre presente dalla Giunta di Amministrazione , che la formazione di detto Monte è quella di sollevare dall'indigenza, Esseri , appartenenti ad Individuo, che fratello , e compagno d'armi ha appartenuto alla comune famiglia del Corpo, non escluso però d'essere accertato con i sopradescritti documenti contestativi.

Articolo 7. Passando a seconde nozze la vedova, cesserà *ipso facto* il dritto , dal momento del seguito matrimonio per se; e pei figli a qualunque proseguendo sussidio , pensione, e sonvenzione; e ciò in considerazione , che colui s' induce a sposarla , dev' essere conscio di dovere alimentare la prole del primo letto.

Articolo 8. Quantevolte il defunto abbia corrisposto il mensuale pagamento fino all'ultimo mese della sua morte potrà liberarsi alla vedova, od a' figli superstiti , la sovvenzione e pensione ; ed accadendo che si trovasse moroso per qualunque siasi causa, per sei mesi antecedenti alla sua morte, allora la Giunta , dietro verifica , e delibera-

zione presa in pieno Consesso, risolverà, che sul pagamento a fare della pensione, anche nel corso di sei mesi, ratizzatamente venga ritenuto il montare non soddisfatto dal defunto.

Articolo 9. Oltrepassando il detto periodo di sei mesi, la Giunta non libererà nè sovvenzione, nè pensione, mentre deve ritenersi come penale, essere decaduto da tale dritto.

Articolo 10. Tale penale sarà eseguibile irrevocabilmenle per quel godente, che per qualunque siasi causa uscisse dal Corpo, e non dichiara infra il periodo sopra dettagliato, di voler continuare ad essere godente, col pagamento che gli spetta contribuire al grado di cui occupa, estentendosi la misura, anche nella considerazione, che taluno possa passare ad altro impiego con l'aumento del grado, ed al ritiro, semprechè gli venga liquidata la pensione del grado maggiore a quello in cui è in possesso all'uscita del Corpo.

Articolo 11. Resta stabilito per massima generale, che qualunque sia il numero dei figli, anche orfani della vedova madre sempre l'istesso soccorso mensuale se gli deve conrispondere, rimanendo il godimento anche dell'intero, abbenchè ne rimanesse uno, tanto se sia maschio che donna, che l'assistono le qualità sopra indicate, non dovendosi per qualunque siasi ragione in contrario potrebbesi addurre, fare detrazione alcuna.

Articolo 12. Quantevolte quell'Ufficiale contribuente, elassi sei mesi all'uscita del Corpo, non abbia dichiarato con apposita dimanda diretta al signor Generale Ispettore dell'Arma, a voler

seguitare il pagamento, la vedova, ed i figli abbenchè orfani non avranno verun dritto a pretenpere chicchesia, perchè caduti nella penale com'è stato stabilito nell'articolo 9. Avvenendo tale dichiarazione, la Giunta Amministrativa, oltre al conservarne l'originale, la trascriverà in un Registro appositamente tenuto, e ne rilascerà alla parte interessate una copia da essa accettata coll'indicazione del numero del Registro, e questa dovrà essere presentata dalla vedova, o dai figli del defunto, diunita alla dimanda per accordarsi la sovvenzione e pensione.

Articolo 13. All'incominciamento della gestione della Giunta e per una sola volta, rileverà dai Registri del Corpo, inscrivendolo in uno che appositamente terrà « tutti gli atti di matrimonio dei godenti, e per quelli non ammogliati vi metterà alla osservazione d'essere celibi; come pure si farà presentare da ciascuno ammogliato una dichiarazione di quanti figli tiene d'ambi i sessi, convalidata dagli atti di nascita, che egualmente ne terrà registro.

Articolo 14. Avvenendo la nascita di altri, o la morte di qualcheduno, è in obbligo la Giunta di ripetere i documenti che lo contestano, e tenere conto nel Registro anzidetto.

Articolo 15. Fino a che rimarrà un erede del defunto, che non sia compreso nelle condizioni dell'articolo 5. e 7. dovrassi corrispondere la mensuale pensione, e questo, quando verrà escluso, giusta quanto si è detto al compiere delle dette prescrizioni, ed altre, com'è stabilito per le esclu-

sioni, si dovrà cassare da quatunque altro proseguento pagamento.

Articolo 16. Tangente mensuale da rilasciarsi, stabilita per gradi, e per averi.

DETTAGLIO	AMMONTARE	
	DUCATI	GRANA
Per ogni Colonnello		80
Per ogni Tenente Colonnello		70
Per ogni Maggiore		60
Per ogni Capitano		50
Per ogni 1.° Chirurgo		50
Per ogni 1.° Tenente		40
Per ogni 2.° Chirurgo		40
Per ogni 2.° Tenente		35
Per ogni 3.° Chirurgo		35
Per ogni Alfiere		30
Per ogni Aiutante		20
Per ogni Veterinario		25

Articolo 17. Godimento della pensione mensuale, da godere la vedova, ed eredi del defunto godente.

DETTAGLIO	AMMONTARE	
	DUCATI	GRANA
Per quelli di Colonnello	8	»
Per quelli di Tenente Colonnello	7	»
Per quelli di Maggiore	6	»
Per quelli di Capitano e 1. Chirurgo	5	»
Per quelli di 1. Tenente e 2. Crirurgo	4	»
Per quelli di 2. Tenente e 3. Chirurgo	3	50
Per quelli di Alfiere	3	»
Per quelli di Aiutante	2	»
Per quelli di Veterinario	2	50

Articolo 18. Sovvenzione per una sola volta nell' atto della avvenuta morte del godente, ed a titolo di lutto.

DETTAGLIO	AMMONTARE	
	DUCATI	GRANA
Per la vedova, ed eredi del Colonnello	11	»
idem idem del Tenente Colonnello	10	»
idem idem del Maggiore	9	»
idem idem del Capitano e 1. Chirurgo	8	»
idem idem del 1. Tenente e 2. Chirurgo	7	»
idem idem del 2. Tenente e 3. Chirurgo	6	»
idem idem dell' Alfiere	5	»
idem idem dell' Aiutante	4	»
idem idem del Veterinario	4	50

Articolo 19. Tali tangenti saranno invariabili per qualunque siasi altra circostanza attenuante possa addursi, stante essersi così stabilito pei gradi dei godenti, e pel rilascio mensuale fatto e faciendo.

Articolo 20. Qualunque modifica od aggiunsioni alle presenti regole, e statuto, sempre però tendente al bene, ed emolumento del Fondo di Cassa, dovrà proporsi, previa deliberazione, a pieni voti della Giunta Amministrativa rapportandola al signor Comendante temporaneo del Battaglione, e da questi provocarsene la Superiore sanzione del signor Ispettore dell' Arma, che sarà in ampla forma con pubblicarsene la conoscenza di tutte, dandosi all' ordine del giorno del Corpo, e quindi alligarsi in seguito delle presenti, e nei Registri.

Articolo 21. Qualunque spesa, cioè per l'acquisto dei voluti Registri, e manutenzione, scrittojo, ed altro può bisognare per la tenuta, ed Amministrazione di detto Monte, dovrà formarsene apposita dettagliata nota « la quale non dovrà eccedere in cose di lusso » dalla Giunta Amministrativa, calendata specificatamente nel Registro d' Esito con la superiore approvazione del signor Comandante il Battaglione.

Articolo 22. Egualmente per qualunque altra spesa, per impiego di somma, ed altro, fa di bisogno alla suddetta Amministrazione, si terrà conformemente al sopra prescritto.

Articolo 23. Sarà stabilita una Madre-feda in testa della Giunta Amministrativa, per introitarvi

mensualmente tutte le somme provvenienti dalle rate di rilascio, ed i pagamenti saranno fatti colle disposizioni firmate dai signori componenti la Giunta, e ciò per evitare qualunque disguido possa emergere dai pagamenti in contanti.

Articolo Addizionale.

Articolo 24. Attesa la parsimonia stabilita per la tangente mensile; nonchè per prima gratificazione, la è a solo fine nello stabilire, non si è creduto con un pingue rilascio formarsi un fondo di cassa, onde potersi far fronte ad imprevista disgrazia, che Iddio allontani, ma dopo il decorso di un decennio, resta da ora stabilito, e sancito, che verificandosi una rendita quale cumulata con una tangente mensile, offrendo maggiore latitudine, resta allora *pro - tempore* facoltati, chi di dritto, provocare da' Superiori l'emolumento che si giudicherà fare ad ambe le suddette corrisponsizioni, e sempre però al concorso di un Consiglio in Generale, il quale dovrà essere presieduto dal Comandante del Corpo, cui è devoluto rassegnare le bisogne dei suoi dipendenti.

Fatto e chiuso, oggi il primo del mese di giugno 1855, da aver vigore dal 1. detto mese ed anno, e pubblicato per mezzo dell' ordine del giorno dal signor Comandante il Battaglione per conoscenza di tutti gl' interessati.

Il Tenente Colonnello Comandante
Firmato Antonio Cerelli Vittori
Il Brigadiere Ispettore
Firmato Pietro Novi

Approvato dal Consiglio Generale di Artiglieria nella sua tornata del giorno 21 Agosto 1855.

I Membri componente il Consiglio

Firmato Francesco Antonelli Maggiore
Firmato Nicola Morelli Tenente Colon.
Firmato Gennaro Simone Ten. Colon.
Firmato Raffaele Marcarelli Colonnello
Firmato Ferdinando Presti Colonnello
Firmato Pietro Novi Brigadiere
Firmato Francesco Traversa Brigadiere
Firmato Pasquale Russo Brigadiere

Il Brigadiere interino Direttore Generale Presidente
Firmato Michele Galluzzo

Per copia conforme all' Originale
Il Maggiore Presidente della Giunta
Giuseppe Antonio Fallanca

Il Segretario del Consiglio Generale
Firmato Vincenzo Afan de Rivera

Il Segretario Cassiere Pagatore
Ascanio Vecchione Uff.

Reg. Rev. del Ministero — Si può stampare Em. Rocco
V. Maddaloni.